

2580-2623-2632-2634-2643-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI
COSTITUZIONALI, ORGANIZZAZIONE DELLO STATO, REGIONI,
DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta dell'11 giugno 1981

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 agosto 1981 (v. stampato n. 1484)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TATARELLA, PAZZAGLIA, MENNITTI, MARTINAT, RUBINACCI,
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE (2580); CARTA, DEL RIO,
FONTANA ELIO, GRIPPO, MORA, PADULA, SEGNI, SILVESTRI,
ZARRO, ZURLO (2623); FRACCHIA, CECCHI, CHIOVINI, PO-
CHETTI (2632); CASALINUOVO, SEPIA, RAFFAELLI MARIO, SAC-
CONI, FELISETTI, FERRARI MARTE (2634); REGGIANI, RIZZI,
CUOJATI, MADAUDO, FURNARI, COSTI (2643).**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla Loggia massonica P 2

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 7 agosto 1981*

TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare l'origine, la natura, l'organizzazione e la consistenza dell'associazione massonica denominata Loggia P2, le finalità perseguite, le attività svolte, i mezzi impiegati per lo svolgimento di dette attività e per la penetrazione negli apparati pubblici e in quelli di interesse pubblico, gli eventuali collegamenti interni ed internazionali, le influenze tentate o esercitate sullo svolgimento di funzioni pubbliche, di interesse pubblico e di attività comunque rilevanti per l'interesse della collettività.

La Commissione dovrà inoltre accertare se e quali responsabilità, nell'esercizio delle rispettive competenze, debbano ascrivere a organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato, in rapporto a quanto indicato nel comma precedente.

ART. 2.

La Commissione è composta da 20 senatori e 20 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee al di fuori dei predetti componenti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due Segretari.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare l'origine, la natura, l'organizzazione e la consistenza dell'associazione massonica denominata Loggia P2, le finalità perseguite, le attività svolte, i mezzi impiegati per lo svolgimento di dette attività e per la penetrazione negli apparati pubblici e in quelli di interesse pubblico, gli eventuali collegamenti interni ed internazionali, le influenze tentate o esercitate sullo svolgimento di funzioni pubbliche, di interesse pubblico e di attività comunque rilevanti per l'interesse della collettività, nonché le eventuali deviazioni dall'esercizio delle competenze istituzionali di organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato.

ART. 2.

La Commissione è composta da 20 senatori e 20 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Identico.

Il Presidente della Commissione è scelto, di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Identico.

ART. 3.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri della autorità giudiziaria.

Per quanto attiene al segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Non è opponibile il segreto d'ufficio.

Parimenti non è opponibile il segreto bancario.

ART. 4.

La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

ART. 5.

La Commissione può disporre dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, e di esperti.

ART. 6.

La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere rese pubbliche e se e quali documenti acquisiti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, a cura della Commissione, fermo quanto previsto dall'articolo 4.

Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma i componenti la Com-

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

missione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 7.

La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. In ogni caso, entro tale termine, deve presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

Nella relazione di cui al comma precedente o con atto separato, la Commissione formulerà proposte dirette ad adeguare la legislazione vigente, con particolare riguardo all'articolo 18 della Costituzione.

ART. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 7.

La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, una relazione sulle risultanze delle indagini.

Soppresso.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.